

(N. 1210)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1965

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e concessione di un contributo straordinario a favore del Fondo stesso

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) è un organo sussidiario delle Nazioni Unite con autonomia funzionale, costituito nel 1946 con lo scopo di provvedere, in campo internazionale, alla soluzione dei problemi inerenti all'assistenza sanitaria e sociale nel settore della maternità ed infanzia dei Paesi in via di sviluppo. Le sue risorse si basano unicamente sulle elargizioni volontarie dei Governi, degli enti privati e dei singoli individui.

Con legge 25 aprile 1957, n. 288, è stata autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 60.000.000, per la durata di 8 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58, a favore dell'UNICEF.

Poichè la misura del contributo del Governo italiano all'UNICEF era nettamente inferiore sia in percentuale che in cifra assoluta alle quote versate da molti altri Stati, con legge 23 giugno 1962, n. 906, il contributo annuo è stato aumentato da lire 60.000.000 a lire 120.000.000 a decorrere dal-

l'esercizio finanziario 1961-62 e fino all'esercizio 1964-65.

Il contributo italiano al Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia nonostante non sembra ancora adeguato sia in considerazione dell'assistenza complessiva a suo tempo ricevuta dall'Italia ad opera dell'UNICEF (circa 20 milioni di dollari) sia dell'attuale politica italiana nei riguardi dell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. Il Consiglio d'Europa con raccomandazione del 1962 invitò tutti gli Stati membri a contribuire al bilancio dell'UNICEF in proporzione almeno uguale a quella con cui essi contribuiscono al bilancio delle Nazioni Unite. L'Italia, che partecipa per il 2,24 per cento alle spese dell'ONU, contribuisce invece soltanto per lo 0,64 per cento del totale alle entrate dell'UNICEF. L'appello del Consiglio d'Europa è stato raccolto dalla Francia, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Turchia, dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Danimarca, dall'Islanda e dalla Svizzera. Anche la Jugoslavia partecipa al bilancio dell'UNI-

CEF con una percentuale pari a quella con la quale contribuisce alle spese delle Nazioni Unite; altri dieci Stati, oltre a quelli sopracitati, contribuiscono alle spese del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia in una proporzione che, tenuto conto delle rispettive popolazioni, è nettamente superiore a quella italiana.

Va altresì notato che l'intero ammontare del contributo italiano viene speso in Italia per l'acquisto di beni e di servizi. Nel corso del primo semestre del 1963, l'UNICEF ha stipulato nel nostro Paese contratti per un valore complessivo di 235.000 dollari, per una cifra cioè superiore ai nostri versamenti di un intero anno che ammontano a 193.000 dollari.

Ciò premesso, si reputa indispensabile che il contributo italiano all'UNICEF sia elevato, a decorrere dal gennaio 1964 e per la durata di 6 anni, a lire 200.000.000 annui.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge che eleva a lire 200.000.000 annue il contributo del Governo italiano a partire dal 1° gennaio 1965 per la durata di cinque anni, e concede al Fondo un contributo straordinario per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 di lire 140.000.000.

Detto contributo rappresenta soltanto la metà di quanto l'Italia dovrebbe versare al Fondo qualora essa volesse strettamente attenersi alla sopracitata raccomandazione del Consiglio d'Europa ed accettasse di partecipare al bilancio dell'UNICEF per una percentuale pari a quella con cui contribuisce alle spese delle Nazioni Unite.

Con l'aumentata partecipazione finanziaria al Fondo verranno certamente rinforzati la posizione ed il prestigio dell'Italia sia presso gli altri Stati che contribuiscono alle iniziative umanitarie dell'UNICEF, sia presso i Paesi che di quelle iniziative sono i diretti beneficiari.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il contributo del Governo italiano a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) di cui alla legge 23 giugno 1962, n. 906, è prorogato fino all'anno 1969 ed aumentato, a decorrere dall'anno 1965, a lire 200.000.000.

**Art. 2.**

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) di lire 140.000.000.

**Art. 3.**

All'onere di lire 140.000.000 per la concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

All'onere di lire 140.000.000 per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.